

N. R.G. 5191/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Giudice Monocratico dott.

Enrico Schiavon

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data
18/06/2015 da [REDACTED]

attrice

rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di citazione, dall'avv.
Paolo Polato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, via Cesare Battisti 7

contro

**Aig Europe Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore***

convenuta contumace

Oggetto: assicurazione contro i danni.

Conclusioni dell'attrice: nel merito come da atto di citazione ed in via istruttoria come da memoria
di cui all'art. 183, comma sesto n. 2 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio Aig Europe Limited-Rappresentanza Generale per

l'Italia, esponendo che:

- in data 10/08/2014, essendo in procinto di intraprendere un viaggio verso gli Stati Uniti d'America, aveva sottoscritto con AIG Europe Limited–Rappresentanza Generale per l'Italia, tramite la società di intermediazione assicurativa, la Columbus Direct, un contratto di assicurazione “Multirischi” (polizza n. 602/053710), denominato anche “*Polizza viaggio Columbusassicurazioni.it*”, al fine di cautelarsi contro i futuri eventi dannosi che si sarebbero potuti verificare durante il suo soggiorno all'estero: in particolare il citato contratto aveva una validità di quindici giorni (dal 14/08/2014 al 29/08/2014) ed offriva una specifica copertura assicurativa meglio definita “copertura Assistenza”, dietro il pagamento da parte della stessa di un corrispettivo, pari ad euro 104,36, prevedendo quale oggetto della garanzia alla sezione A1 (“*Spese mediche e di altra natura*”) il rimborso delle spese ragionevoli e necessarie sostenute in conseguenza di infortunio o di malattia dell'assicurato durante il viaggio, entro il massimale specificato nelle tabelle delle garanzie illustrate nell'Allegato n. 1 del predetto fascicolo informativo, pari alla somma di euro 1.000.000,00;
- successivamente, tra il 14/08/2014 e il 15/08/2014, durante il predetto soggiorno negli Stati Uniti d'America, si era verificato un sinistro, specificamente coperto da garanzia assicurativa: l'odierna attrice, infatti, aveva iniziato ad accusare dolori lancinanti e crampiformi alla schiena e sui fianchi, precisamente nella regione lombare corrispondente a quella del rene destro. Con il trascorrere delle ore le condizioni di salute erano divenute a tal punto critiche che la stessa aveva deciso di recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale di Boston, il Massachusetts General Hospital, dove inizialmente le erano stati somministrati farmaci oppiacei e di vario genere al fine di lenire gli intensi spasmi lamentati, al costo di dollari 290.30;



- la [REDACTED] era stata poi ricoverata d'urgenza per calcolosi renale e dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per consentirle di espellere il nefrolito, il 18/08/2014 era stata dimessa, facendo ritorno in Italia il 20/08/2014;
- il 15/08/2014 la segretaria del reparto di urologia dell'ospedale di Boston, su richiesta della degente, aveva informato la compagnia assicurativa, nonché l'ufficio sinistri Travel Guard, circa l'urgenza del ricovero determinata dall'improvviso malessere manifestato dalla predetta ed in quell'occasione la [REDACTED] aveva provveduto a denunciare il sinistro, contrassegnato dal n. BA00497252;
- una volta giunta in Italia, l'attrice aveva provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa fornendole tutta la documentazione necessaria alla sua definizione;
- il 24/08/2014, ricevuta dal Massachussetts General Hospital l'intimazione di pagamento dell'importo di dollari 17,823.78, pari alle spese sostenute durante il suo ricovero, la [REDACTED] si era rivolta alla società di assicurazione, chiedendole di procedere al pagamento della somma richiesta dall'azienda ospedaliera;



- erano seguiti ulteriori solleciti di pagamento, per importi via via maggiori, di guisa che l'attrice, con missiva dell'11/11/2014, aveva diffidato l'impresa di assicurazione ad adempiere l'obbligazione indennitaria a suo carico ed a soddisfare la domanda di rimborso delle spese di acquisto dei medicinali assunti prima della sua degenza;

- quest'ultima, tuttavia, tramite il suo intermediario Columbus Direct, si era rifiutata di prestare qualsivoglia copertura assicurativa, sostenendo che la conoscenza pregressa della patologia da parte dell'assicurata escludeva ogni tipo di garanzia;

- il rifiuto opposto dalla società di assicurazione, fondato sulla previsione di cui all'art. 11, lett. a) della sezione relativa alle "Condizioni Generali di Polizza" - secondo cui si consideravano escluse dalla copertura assicurativa *"le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato ...(omissis), se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata ad una condizione medica di cui l'assicurato o altra persona era a conoscenza prima della stipula della polizza"*

-, era arbitrario, in quanto mai prima d'allora la [REDACTED] era stata a conoscenza di soffrire di calcolosi renale, né mai in precedenza le era stata diagnosticata la presenza di calcoli.

Sulla scorta delle illustrate premesse l'attrice ha chiesto:

- a) l'accertamento che il sinistro dedotto in giudizio era oggetto di copertura assicurativa;
- b) l'accertamento che la compagnia assicurativa non aveva adempiuto al contratto di assicurazione;
- c) la condanna di Aig Europe Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia a tenerla indenne di quanto dovuto a favore del Massachusetts General Hospital di Boston, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il ricovero ospedaliero;
- d) la condanna dell'impresa di assicurazione al pagamento in suo favore della somma di dollari 290,30, al tasso di conversione in euro vigente al momento



del pagamento, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti farmaceutici.

La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

1.

In via preliminare va ribadito che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti di Aig Europe Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia.

Infatti, ai sensi del disposto degli artt. 4, n. 1 e 77 cod. proc. civ., l'imprenditore straniero con sede principale della sua attività all'estero, può essere convenuto in giudizio davanti al giudice italiano, ove abbia in Italia una sede secondaria dell'impresa cui sia preposto un institutore, che deve presumersi munito, per la sua qualità, del potere di rappresentarlo in giudizio. La società convenuta, pur avendo la propria sede legale all'estero, ha in Italia una sede secondaria con preposto il sig. Dalle Vacche Marco, munito di poteri di rappresentanza anche processuale della società (come si evince dalla visura camerale storica allegata dall'attrice); la società convenuta, avendo una sede secondaria nel territorio italiano, ha provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2508 c.c. ad iscriversi nel registro delle imprese italiano, ed a iscrivere nel detto registro – stante gli obblighi imposti dal d.l. n. 185/08 - anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, avente valore legale nel territorio dello Stato Italiano; perciò, la notificazione dell'atto di citazione è stata validamente eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella predetta visura camerale.

2.

Quanto al merito, la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento nei termini *infra* precisati.

2.1 – Va, innanzi tutto, accolta la domanda di accertamento che il sinistro occorso all'attrice tra il 14 e 15 agosto 2014, mentre si trovava in viaggio negli Stati Uniti d'America, è dedotto nel contratto di assicurazione stipulato *inter partes* in data 10/08/2014.



Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che tra il 14 e il 15 agosto 2014, a seguito di un attacco di calcolosi renale, l'attrice si è rivolta al Pronto Soccorso del Massachusetts General Hospital di Boston, ove dapprima le sono stati somministrati farmaci antidolorifici e, successivamente, è stata ricoverata in via d'urgenza per essere quindi sottoposta a intervento chirurgico. Ciò si ricava, seppure in assenza di produzione della cartella clinica della paziente, dalle “Istruzioni per la dimissione” sub doc. 4, ove si dà atto delle cure prestate alla paziente, e si ricava altresì, seppure indirettamente, dalla Cartella Clinica dell'Azienda ULSS n. 13 (si veda il doc. 21), relativa al ricovero avuto dall'attrice dopo il suo rientro in Italia, ove viene richiamato l'intervento subito in precedenza dalla paziente stessa.

Il sinistro subito dall'attrice rientra dunque nei termini della polizza, che, come leggesi nella Sezione A1 delle Condizioni di Assicurazione, *“prevede il rimborso delle spese ragionevoli e necessarie sostenute in conseguenza di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio ... spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti”* (si veda il doc. 16, pag. 16 della Sezione B, Condizioni di Assicurazione), rientrando la calcolosi renale nella definizione di *“malattia”* come *“qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale”* (si veda ancora il doc. 16, pag. 3 di 30 della Sezione B, Condizioni di Assicurazione).

Né è di ostacolo quanto sostenuto dall'impresa di assicurazione in via stragiudiziale, vale a dire la sussistenza di una pregressa patologia della [REDACTED], che porterebbe ad escludere il sinistro dalla copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 11, lett. a), delle citate Condizioni generali, per i casi in cui vi sia *“una condizione medica o una malattia correlata ad una condizione medica di cui l'Assicurato ... era a conoscenza prima della stipula della polizza”* (si veda ancora il doc. 16, richiamato nella email sub doc. 17). L'attrice infatti lo ha sempre negato, sia prima dell'instaurazione della causa (si veda la lettera del 30/01/2015 di cui al doc. 20), sia nelle proprie difese, e di tale presunta pregressa conoscenza, l'onere della cui prova ricadeva sulla convenuta, non vi è evidenza



alcuna nella documentazione medica in atti (neppure nella Cartella Clinica dell'Azienda ULSS n. 13 *sub* doc. 21).

2.2 – Va, altresì, accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di 290,30 dollari in suo favore, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti farmaceutici, come documentate attraverso gli scontrini fiscali dimessi *sub* docc. 2 e 3, la cui effettività, peraltro, non è mai stata messa in discussione dalla convenuta a seguito delle diffide ad adempiere inviate dai procuratori dell'odierna attrice prima dell'instaurazione della lite.

Con il contratto di assicurazione in esame, infatti, la convenuta si era obbligata al *“rimborso delle spese ragionevoli e necessarie sostenute ... spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti”* (come si esprime la ridetta Sezione A1 delle Condizioni di Assicurazione, doc. 16). L'obbligazione dedotta in contratto è dunque quella di rimborsare le *“spese ... sostenute”* dall'assicurato, come emerge, oltre che dalla clausola appena citata, anche dalla Nota informativa, ove a pag. 8 si precisa che *“l'assicurato che riceva cure mediche all'estero in qualità di paziente ambulatoriale deve versare la parcella all'ospedale o alla clinica e chiedere il rimborso”* (si veda il doc. 16) .

2.3 – L'attrice ha chiesto, inoltre, la condanna di Aig Europe LimitedRappresentanza Generale per l'Italia a *“manlevare e tenere indenne la sig.ra [REDACTED] di quanto dovuto a favore del Massachussets General Hospital di Boston, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il ricovero ospedaliero, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo”*.

A tale riguardo essa ha invocato l'esistenza di quella clausola che le riconosce la facoltà di esigere che l'impresa di assicurazione provveda al pagamento diretto delle spese per il ricovero ospedaliero e l'intervento chirurgico subito, secondo quanto previsto a pag. 14 di 30 della Sezione B, Condizioni di Assicurazione (*Per le domande di assunzione diretta delle spese di ricovero ospedaliero, l'Assicurato, o il suo rappresentante, deve obbligatoriamente e preventivamente contattare il Prestatore di assistenza che, dopo opportuna verifica, fornisce un*



numero di presa in carico delle spese. Il pagamento delle spese in questo caso è effettuato direttamente a favore dell'ospedale dal Prestatore di assistenza.”).

In particolare, per poter godere delle prestazioni di assistenza l'assicurata aveva l'onere di adempiere a tutta una serie di prescrizioni che si riportano qui di seguito (pag. 14 di 30 della sezione B – Condizioni di Assicurazione):

- *“prima di qualsiasi intervento, è obbligatorio contattare esclusivamente il Prestatore di assistenza.*

- *Indicare il numero del presente contratto di assicurazione.*

- *Per la garanzia Spese mediche:*

- ° *indicare il numero del presente contratto di assicurazione*

- ° *Per le spese mediche sostenute non nell'ambito del ricovero ospedaliero, l'Assicurato paga direttamente il prestatore dei servizi (medico, farmacista,...) e conserva le relative fatture.*

- ° *Al suo rientro, l'Assicurato trasmette entro 31 giorni dalla data di rientro al proprio ente di Previdenza Sociale e/o all'ente mutualistico i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute.*

- ° *L'assicurato trasmette al centro di gestione dei sinistri Spese mediche le distinte di rimborso di tali organismi, copie di tutti i documenti e di tutte le fatture in suo possesso e una copia delle proprie condizioni particolari di assicurazione.*

- ° *Per le domande di assunzione diretta delle spese di ricovero ospedaliero, l'Assicurato, o il suo rappresentante, deve obbligatoriamente e preventivamente contattare il Prestatore di assistenza che, dopo opportuna verifica, fornisce un numero di presa in carico delle spese.*

- ° *Il pagamento delle spese in questo caso è effettuato direttamente a favore dell'ospedale dal Prestatore di assistenza.”*

La [REDACTED] ha provato di aver tempestivamente contattato il “Prestatore di assistenza”, individuato nella polizza in Travel Guard Assist (pag. 10 di 30 della sezione B – Condizioni di assicurazione), tanto è vero che è stata aperta la procedura di liquidazione del sinistro con il n. BA00497252 (v. docc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice), ma poi l'impresa di assicurazione ha rifiutato di



procedere al pagamento diretto delle fatture inviate dall'ospedale adducendo (infondatamente) come unica ragione del diniego che l'evento denunciato non era coperto dalla garanzia assicurativa, senza muovere alcuna ulteriore contestazione alla pretesa attorea (v. la soprarichiamata email del 23/12/2014 di cui al doc. 17).

L'impresa di assicurazione si è resa, pertanto, inadempiente all'obbligazione di assunzione diretta delle spese di ricovero ospedaliero ed è tenuta, conseguentemente, al pagamento dei costi addebitati all'assicurata dal Massachusetts General Hospital di Boston, che secondo quanta emerge dalla documentazione in atti (v. docc. 23 e 29 del fascicolo di parte attrice) ammontano a dollari 32.485,31 (il dollaro essendo la moneta avente corso legale nello Stato in cui deve effettuarsi il pagamento), essendo questa la modalità attraverso la quale la convenuta si era obbligata nel contratto ad indennizzare il danno subito dall'assicurata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) accerta e dichiara che il sinistro occorso [REDACTED] tra il 14 e il 15 agosto 2014 è coperto dal contratto di assicurazione stipulato dall'attrice con Aig Europe Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia in data 10/08/2014;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una somma di denaro in euro ragguagliata all'importo di dollari 290,30, al tasso di conversione vigente al momento del pagamento, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;
- 3) condanna la convenuta a tenere indenne l'attrice da quanto quest'ultima è tenuta a pagare a Massachusetts General Hospital in conseguenza del suo



ricovero ospedaliero, mediante la corresponsione diretta all'istituto ospedaliero della somma di dollari 32.485,31, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;

4) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che si liquidano in €4.000,00 per compensi professionali ed in €1.008.60 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Venezia, 28 novembre 2016

Il Giudice Monocratico

Enrico Schiavon



